



LIPU ONLUS sezione di VENEZIA
via G.Mateotti 26 - 30020 Gaggio di Marcon (Ve) - lipuve@libero.it
ASSOCIAZIONE VERDELITORALE
via Fausta 101 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) - verdelitorale@teletu.it



Al Presidente
del Consiglio regionale del Veneto
Palazzo Ferro Fini
S.Marco, 2322
30124 Venezia
protocollo@consiglioveneto.legalmail.it

Alla Regione Veneto
Assessore al Territorio, Cultura e Sicurezza
Palazzo Balbi-Dorsoduro, 3901
30123 Venezia
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Alla Regione Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Calle Priuli-Cannaregio, 99
30121 Venezia
area.tutelasviluppoterritorio@pec.regione.veneto.it

Alla Regione veneto
Direzione Commissioni Valutazioni
Via C. Baseggio, 5
30174 Mestre VE
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Regione Veneto
Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste
Via Torino, 110
Mestre VE
adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it

Al Presidente
della Commissione per la Salvaguardia
di Venezia
Calle Priuli-Cannaregio, 99
30121 Venezia
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per
Venezia e Laguna
S. Marco, 1
30124 Venezia
Mbac-sbeap-ve@mailcert.beniculturali.it

Al Sig. Sindaco del
Comune di Cavallino- Treporti
Piazza Papa Giovanni Paolo II n° 1
30013 Cavallino-Treporti (VE)
protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it

Oggetto: proposta di accordo pubblico-privato tra il Comune di Cavallino Treporti e la Marina di Venezia S.p.A. per interventi di trasformazione e riqualificazione di rilevante interesse pubblico.

L'accordo tra Comune di Cavallino-Treporti e Marina di Venezia S.p.A. (concessionaria dell'omonimo campeggio) approvato dal Consiglio Comunale il 31 gennaio scorso, prevede, in particolare, la possibilità per il campeggio di espandersi di circa 4.2 ettari in un'area demaniale contigua ad esso di elevato interesse naturalistico, inclusa nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC/ZPS IT3250003) e classificata dal Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV, all'art. 13 "Ambiti interessati dalla presenza di dune consolidate, boscate e fossili" e all'art. 14 "Pinete litoranee") tra le aree del "Sistema Ambientale Lagunare e Litoraneo" oggetto di massima tutela ambientale.

L'ampiamiento del camping comporterà la realizzazione di numerose infrastrutture, tra cui strade e sentieri, 150 piazzole (inizialmente ne erano previste 250), rete fognaria bianca e nera, impianto di irrigazione, linee antincendio rete di illuminazione... Durante la stagione estiva è valutata la presenza di circa ulteriori 850 villeggianti, con auto e/o caravan al seguito. L'area sarà, quindi, completamente artificializzata, saranno alterate le connotazioni paesaggistiche del luogo, cancellata la morfologia del suolo e la componente vegetazionale autoctona tipica del soprassuolo. Saranno eliminati gli habitat di specie attualmente presenti nel sito e sarà impedito alla vegetazione di evolvere verso l'affermazione di habitat di interesse comunitario (il processo è già in atto).

Le trasformazioni prospettate per l'area appaiono palesemente in contrasto con il contenuto prescrittivo, cogente, di detti articoli della normativa urbanistica-paesaggistica del PALAV regionale oltre che col vincolo paesaggistico disposto dal D.M. 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della laguna veneziana ..." che tutela le componenti geologiche, geomorfologiche, naturalistiche ed ecologiche dei luoghi in esso compresi, del quale il PALAV è la traduzione operativa approvata dal Consiglio regionale il 9.11.1995, con provvedimento n.70, avente valore di legge (regionale). Il PALAV rappresenta la traduzione operativa, il piano conseguente al previgente vincolo di inedificabilità generalizzata disposto dal "Galassino" del 1985 sull'intero ambito territoriale individuato dal citato vincolo paesaggistico, che fa conseguire l'obbligatoria applicazione agli organi amministrativi subordinati, quindi la Giunta regionale, la Provincia (ora Area Metropolitana) e i Comuni.

La normativa urbanistica comunale (PAT e Piano degli Interventi) deve quindi recepire pienamente le tutele cogenti, rappresentate dalle prescrizioni degli artt. 13 e 14 del PALAV. La pratica amministrativa deve poi applicarla. La Provincia/Area Metropolitana e la Giunta Regionale con i relativi Uffici della Direzione Urbanistica hanno l'obbligo di verificare che tali prescrizioni siano recepite dal Comune.

I citati articoli vietano:

" ... la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, compresa l'apertura di nuove strade e l'allargamento di quelle esistenti; ...la raccolta, l'asporto o comunque il danneggiamento della flora spontanea ai sensi della legge regionale 15 novembre 1974 n. 53 e successive modifiche...;

"l'accesso con mezzi motorizzati tranne che per i casi di tutela della pubblica incolumità e di protezione civile, per operazioni di miglioramento o di ripristino ambientale...";

"...l'asporto dei materiali e comunque l'alterazione dei profili delle dune, incluse le prime ondulazioni costituenti dune in formazione e il sistema di depressioni dunali...; ...

la pulizia degli arenili con mezzi meccanici...".

Consentono:

interventi volti al ripristino e la conservazione dell'ambiente naturale, nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico come il rimboschimento nelle zone di dune interne naturalisticamente compromesse, il ripristino delle ondulazioni artificialmente eliminate, il reinserimento di specie vegetali e animali autoctone e le rimozioni delle specie vegetali estranee ai popolamenti originari, funzionali all'obiettivo di tutela e riqualificazione perseguito, antitetici rispetto a quanto l'accordo in questione consente.

Le osservazioni sull'accordo in oggetto, presentate il 27 dicembre scorso dalle scriventi Associazioni al Comune di Cavallino-Treporti (vedere allegato 1), hanno evidenziato le palesi incompatibilità del progetto di espansione rispetto al PALAV. Le controdeduzioni del Comune riportano (vedere allegato 2): "Le norme dettate dal PALAV sono state recepite dagli strumenti urbanistici comunali (VPRG di adeguamento al PALAV approvata dalla Regione Veneto e successivamente PAT e PI), ...". Quindi, non della conformità al PALAV delle opere previste dall'accordo in questione si legge, ma della conformità delle medesime agli strumenti urbanistici comunali, approvati dalla Regione. La legittimazione dell'accordo Comune-Marina di Venezia S.p.A. è pertanto ricondotta all'approvazione regionale, della normativa urbanistica comunale, palesemente incompatibile con le norme cogenti del PALAV più estesamente trattate in precedenza.

Tale accordo risulta, inoltre, sostanzialmente in contrasto con le norme in materia di tutela della biodiversità e l'applicazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

L'accordo Comune-Marina di Venezia S.p.A., infatti, avrà l'effetto di incrementare proprio i fattori di vulnerabilità del SIC IT3250003 riportati nel formulario standard: "elevata pressione antropica a scopo turistico-balneare e forti problemi legati alla gestione dell'arenile". Si pone in evidente contrasto anche con l'art. 6 della Direttiva 92/43/CE secondo il quale: "Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali, degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate...", lasciando spazio al ricorso in sede CE per l'inosservanza delle norme vigenti.

Le citate osservazioni hanno evidenziato diverse criticità e lacune presenti nello studio di incidenza ambientale predisposto dalla Marina di Venezia S.p.A.. lo studio sembra ignorare, ad esempio, concetti essenziali come l'habitat di specie o il disturbo che le attività umane possono esercitare sulle specie animali durante la fase di esercizio del campeggio.

Pare opportuno ricordare, inoltre, che il "Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC e delle ZPS della laguna di Venezia e per il miglioramento e il ripristino e recupero dei SIC IT3250003 e IT IT50023", correlato al progetto MOSE, comprende azioni indirizzate anche alla "...riduzione della pressione turistica sul sistema di dune con iniziative di gestione integrata della fascia costiera". La prospettata utilizzazione a fini turistici dell'area in questione andrà, di tutta evidenza, a contrastare quanto perseguito dal Piano, incrementando i fattori concorrenti di perturbazione già esistenti nell'area e nel suo intorno.

Altro aspetto per alcuni versi paradossale, non solo per l'uso dei fondi pubblici ma anche ai fini della prospettata utilizzazione dell'area, riguarda il finanziamento di circa 20.000 euro concesso, nel 2012, dalla Regione Veneto alla Marina di Venezia S.p.A. per mezzo della agenzia/partecipata AVEPA, attingendo da fondi destinati al Piano di Sviluppo Rurale, per un progetto di miglioramento ambientale della compagine boschiva. Il finanziamento resta condizionato al vincolo di conservazione di tale stato del luogo (riqualificato, a garanzia dell'utilizzazione dell'area corrispondente al fine

perseguito dal finanziamento pubblico ricevuto).

Rispetto allo stato attuale del luogo, va segnalato, infine, che nel corso di un recente visita dei dintorni dell'area in questione, le scriventi Associazioni hanno avuto modo di osservare la presenza di ampi tratti degradati, spianati ed utilizzati come campi da gioco e per manifestazioni, con grandi cumuli di sabbia e di materiale ricavato da potature e/o eradicamento di alberi. La gestione dell'area appare, dunque, poco rispettosa delle prescrizioni del PALAV, delle linee guida di gestione dei SIC (www.minambiente.it) e della tutela paesaggistica disposta per due diverse finalità: il citato vincolo per l'ecosistema lagunare e il vincolo specifico per la tutela dell'area boscata (derivati rispettivamente dagli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 meglio conosciuto come Codice dei beni Culturali).

Andrebbe, quindi valutata dagli enti competenti, dopo le opportune verifiche, la possibilità di ritirare la concessione alla Marina si Venezia S.p.A. dell'area in esame.

L'accordo in oggetto sembra impermeabile sia alle conoscenze scientifiche acquisite negli ultimi decenni che alle norme di tutela ambientale elaborate dalla Comunità europea e acquisite Stato italiano. I tratti di litorale sabbioso ancora allo stato naturale o seminaturale, anche in Italia, sono ormai rari e considerati in pericolo di estinzione. Prioritario dovrebbe essere lo sforzo rivolto alla loro tutela e, dove possibile, al loro ampliamento e alla ricongiunzione degli ambiti dunali già frammentati. Per l'incremento delle presenze turistiche e delle prospettive economiche e occupazionali, l'accordo in questione ripropone la consueta logica di consumo del territorio, distruttiva di valori non solo ambientali ma anche economici. Tale logica, come dimostra anche l'esperienza che sta maturando in Emilia-Romagna, è stata, fortunatamente, abbandonata dagli amministratori e imprenditori più illuminati e lungimiranti, consci dell'importanza della qualità dell'ambiente come complemento essenziale per l'attrattiva turistica e per il futuro di tale attività economica.

Per quanto esposto si chiede agli Enti e Uffici in indirizzo, in relazione alle relative competenze, di intervenire per ricondurre il citato documento approvato dal Comune di Cavallino-Treporti al rispetto delle norme vigenti sopra richiamate, per evitare le rilevanti alterazioni dello stato del luogo altrimenti consentite.

Considerata poi la più estesa e diffusa discordanza rilevabile tra la cartografia del piano urbanistico comunale (PAT e Piano degli Interventi) e il PALAV (particolarmente evidenti per gli estesi ambiti con classificazione riferita agli artt. 13, 14 e 21), si chiede l'accertamento della regolarità della strumentazione urbanistica comunale attualmente vigente (PAT e Piano degli interventi), che deve necessariamente essere svolto secondo quanto già previsto dall'art. 55 del PALAV ed integrato secondo quanto riporta l'art. 3 della Legge regionale n. 17 del 27.02.1990, in applicazione della Legge Speciale per Venezia (Legge n.171 del 16.04.1973), che per gli strumenti di pianificazione comunale conferma l'obbligo dell'adeguamento al PALAV come integrato dal Piano direttore per il disinquinamento delle acque del bacino idrografico sversante nella laguna di Venezia, al fine della sua riqualificazione.

Rimanendo in attesa di un cortese riscontro si inviano cordiali saluti.

Venezia, 15 febbraio 2017

Gianpaolo Pamio
Delegato Sezione LIPU Venezia

Gianluigi Bergamo
Presidente Verdelitorale